

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1212 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2018

che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 8, l'articolo 3 ter, paragrafo 6, e l'articolo 3 quater, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2007/36/CE conferisce alle società quotate il diritto di identificare i propri azionisti e impone agli intermediari di cooperare in tale processo di identificazione. Tale direttiva mira inoltre a migliorare la comunicazione da parte delle società quotate ai propri azionisti, in particolare la trasmissione delle informazioni lungo la catena di intermediazione, e impone agli intermediari di favorire l'esercizio dei diritti degli azionisti. Tra questi diritti figurano il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali e diritti finanziari quali il diritto di ricevere la distribuzione degli utili o di partecipare ad altri eventi societari avviati dall'emittente o da soggetti terzi.
- (2) Il presente regolamento mira a impedire l'attuazione divergente delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE, che potrebbe avere come conseguenza l'adozione di norme nazionali incompatibili, accrescendo così i rischi e i costi delle operazioni transfrontaliere e mettendo in tal modo a repentaglio la loro efficacia ed efficienza, e comportando oneri supplementari per gli intermediari. L'uso di formati di dati e di strutture di messaggi comuni nelle comunicazioni dovrebbe consentire un efficiente e affidabile trattamento e interoperabilità tra gli intermediari, l'emittente e i suoi azionisti, garantendo così l'efficace funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione per le azioni.
- (3) In linea con l'ambito di applicazione del conferimento di poteri e con i principi di proporzionalità, il presente regolamento prevede soltanto requisiti minimi. Gli intermediari e gli altri operatori del mercato sono incoraggiati ad autoregolamentare ulteriormente tali formati in base alle esigenze dei diversi mercati. Essi potrebbero altresì cercare di standardizzare ulteriormente i messaggi di cui al presente regolamento e gli eventuali altri tipi di messaggi necessari per agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti, e di adottare nuove tecnologie che possano accrescere la trasparenza e la fiducia.
- (4) Per agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti e renderlo più efficace, in particolare a livello transfrontaliero, dovrebbe essere incoraggiato l'uso di tecnologie moderne nella comunicazione tra gli emittenti e i loro azionisti e da parte degli intermediari, compresi altri fornitori di servizi che partecipano a tali processi. Ogni comunicazione tra gli intermediari dovrebbe, nella misura del possibile, avvenire tramite formati leggibili a macchina e standardizzati che siano interoperabili e utilizzabili da tutti gli operatori e che consentano un trattamento interamente automatizzato (*straight-through processing*). Gli intermediari dovrebbero comunque rendere accessibili agli azionisti che non sono intermediari informazioni e mezzi per reagire secondo modalità ampiamente disponibili, e che consentano un trattamento interamente automatizzato da parte degli intermediari.

⁽¹⁾ GUL 184 del 14.7.2007, pag. 17.

- (5) I requisiti minimi riguardanti la richiesta di comunicazione di informazioni sugli azionisti e la risposta da trasmettere dovrebbero essere stabiliti in modo da garantire all'emittente un'applicazione uniforme, automatizzata e agevole del suo diritto di conoscere i propri azionisti.
- (6) Ferma restando la convocazione dell'assemblea generale, al fine di garantire il trattamento interamente automatizzato è necessario stabilire i requisiti minimi riguardanti i tipi e il formato delle informazioni nell'avviso di convocazione standardizzato da trasmettere, se necessario, lungo la catena di intermediazione agli azionisti. Lo scopo è anche quello di facilitare il trattamento delle istruzioni per il voto elettronico dagli azionisti all'emittente.
- (7) Il presente regolamento riguarda i diversi modelli di detenzione di azioni che esistono nei vari Stati membri, senza favorirne nessuno in particolare.
- (8) La legislazione nazionale della sede legale dell'emittente stabilirà quali sono gli obblighi che gli intermediari devono concretamente soddisfare al fine di agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti. Essi includeranno, ove necessario, l'obbligo di confermare la legittimazione degli azionisti a partecipare all'assemblea generale e l'obbligo di trasmissione dell'avviso di partecipazione all'emittente. A tale scopo, è necessario stabilire i tipi minimi di informazioni da includere in tale avviso di partecipazione.
- (9) Vi è ancora la necessità di standardizzare la conferma della legittimazione a partecipare all'assemblea generale: in effetti l'emittente può non essere a conoscenza delle informazioni esatte riguardo alle posizioni di legittimazione, o tali informazioni possono non essergli state trasmesse in modo efficace, in particolare a causa della comunicazione transfrontaliera. La conferma di tale legittimazione viene comunicata in modi divergenti, ad esempio per via elettronica attraverso la catena di intermediazione, o direttamente dall'ultimo intermediario all'emittente, o dall'ultimo intermediario su supporto cartaceo o in formato elettronico all'azionista o al cliente, a seconda del modello di detenzione dei titoli nel mercato rilevante. Il presente regolamento stabilisce i tipi minimi di informazioni da includere nella conferma o nella ricezione dei voti e nella registrazione e nel conteggio dei voti.
- (10) Un rapido trattamento delle comunicazioni nell'ambito della catena di intermediazione, soprattutto quando essa è costituita da depositari o da altri operatori a molteplici livelli e quando sono usati conti clienti omnibus, è essenziale al fine di garantire che le informazioni raggiungano gli azionisti oltre frontiera e che questi possano reagire in un lasso di tempo ragionevole ed entro i termini stabiliti per gli eventi societari dagli emittenti e gli intermediari. Al fine di proteggere e bilanciare i ragionevoli interessi degli azionisti e quelli degli emittenti e degli intermediari, è importante definire le scadenze da rispettare per la trasmissione delle informazioni sugli eventi societari e sulle azioni compiute dagli azionisti.
- (11) Poiché sono per lo più applicate norme di mercato volontarie per il trattamento delle operazioni societarie, compresi gli eventi societari di natura finanziaria come distribuzioni e riorganizzazioni societarie che incidono sull'azione sottostante, il presente regolamento stabilisce solo gli elementi e i principi più importanti da rispettare in tali procedure.
- (12) È fondamentale che siano prodotti dati affidabili e che i dati riservati siano trasmessi in modo sicuro. Intermediari, emittenti e fornitori di servizi degli emittenti dovrebbero disporre di procedure adeguate per garantire in particolare l'integrità e la sicurezza dei processi svolti, compresi i dati personali ai fini definiti nella direttiva 2007/36/CE.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- (1) «emittente»: una società con sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro, o un soggetto terzo nominato da tale società per svolgere i compiti di cui al presente regolamento;
- (2) «CSD emittente»: il depositario centrale di titoli che fornisce i servizi di base quali definiti ai punti 1 o 2 della sezione A dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ riguardo alle azioni negoziate su un mercato regolamentato;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

- (3) «evento societario»: un'azione avviata dall'emittente o da un soggetto terzo, che implichi l'esercizio dei diritti conferiti dalle azioni e che può incidere o meno sull'azione sottostante, come la distribuzione di utili o un'assemblea generale;
- (4) «intermediario»: una persona quale definita all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2007/36/CE e un intermediario di paese terzo ai sensi dell'articolo 3 *sexies* della direttiva 2007/36/CE;
- (5) «azione dell'azionista»: la risposta, istruzione o altra reazione dell'azionista o di un soggetto terzo da esso nominato, a seconda dei casi ai sensi della legge applicabile, ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti all'azionista dalle azioni, nell'ambito di un evento societario;
- (6) «ultimo intermediario»: l'intermediario che, nella catena di intermediazione, fornisce i conti titoli per l'azionista;
- (7) «data di registrazione» (*record date*): la data stabilita dall'emittente alla quale sono determinati i diritti conferiti dalle azioni, incluso il diritto di partecipare e di votare in assemblea generale, così come l'identità dell'azionista, in base alle posizioni consolidate consegnate nei libri del CSD emittente o di un altro primo intermediario tramite scrittura contabile alla chiusura delle sue attività;
- (8) «posizione di legittimazione»: la posizione dell'azionista alla «data di registrazione» a cui sono collegati i diritti conferiti dalle azioni, incluso il diritto di partecipare e di votare in assemblea generale;
- (9) «primo intermediario»: il CSD emittente o altro intermediario nominato dall'emittente, che gestisce la registrazione delle azioni dell'emittente tramite scrittura contabile al livello più elevato in relazione alle azioni negoziate su un mercato regolamentato, o detiene tali azioni al livello più elevato per conto degli azionisti dell'emittente. Il primo intermediario può anche agire in qualità di ultimo intermediario;
- (10) «data di pagamento»: la data a cui all'azionista è dovuto il pagamento relativo ai ricavi di un evento societario, ove applicabile;
- (11) «periodo di scelta»: il periodo durante il quale l'azionista può scegliere fra le opzioni disponibili nell'ambito di un evento societario;
- (12) «data ultima di partecipazione»: l'ultima data in cui è possibile acquistare o trasferire le azioni con i connessi diritti di partecipazione all'evento societario, escluso il diritto di partecipare a un'assemblea generale;
- (13) «termine a tutela dell'acquirente»: data e ore massime entro cui un acquirente che non ha ancora ricevuto l'azione sottostante di un evento societario, che include le opzioni per l'azionista, deve istruire il venditore in merito alla scelta fra le opzioni;
- (14) «termine fissato dall'emittente»: data e ore massime, stabilite dall'emittente, per notificare all'emittente, a un soggetto terzo nominato dall'emittente o al CSD emittente le azioni dell'azionista relativamente all'evento societario e, nel contesto di un evento societario avviato da un soggetto terzo, da applicarsi ad ogni termine per notificare al soggetto terzo o a un soggetto terzo nominato da tale soggetto terzo le azioni dell'azionista relativamente all'evento societario avviato;
- (15) «ex data»: la data a decorrere dalla quale le azioni sono negoziate prive dei diritti da esse derivanti, incluso il diritto di partecipare e di votare in assemblea generale;
- (16) «ISIN»: il numero internazionale di identificazione dei titoli (*international securities identification number*) definito dall'ISO 6166 o secondo una metodologia compatibile;
- (17) «LEI»: l'identificativo della persona giuridica (*legal entity identifier*) ISO 17442, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Formati standardizzati, interoperabilità e lingue

1. Le informazioni di cui agli articoli da 3 a 8 del presente regolamento sono trasmesse dagli intermediari conformemente ai formati standardizzati di cui all'allegato, includono i tipi di informazioni minime e sono conformi ai requisiti di cui all'allegato.
2. Le informazioni che devono essere fornite dagli emittenti agli intermediari e che devono essere trasmesse agli azionisti lungo la catena di intermediazione sono in un formato che consente il trattamento in conformità del paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).

L'emittente fornisce le informazioni nella lingua in cui pubblica le sue informazioni finanziarie conformemente alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e, tranne quando ciò non è giustificato tenendo conto del suo azionariato, anche in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3. La trasmissione fra intermediari avviene su formati elettronici e leggibili a macchina, che consentono interoperabilità e un trattamento interamente automatizzato e che si basano su norme del settore applicate internazionalmente come l'ISO o una metodologia compatibile con l'ISO.

4. Gli intermediari consentono agli azionisti che non sono intermediari l'accesso a tutte le informazioni così come a qualsiasi modalità di azione attraverso strumenti e strutture generalmente disponibili, salvo diversamente concordato da parte dell'azionista. Gli intermediari garantiscono che tali strumenti e strutture consentono il trattamento delle azioni dell'azionista da parte dell'intermediario in conformità del paragrafo 3.

Articolo 3

Richiesta di comunicazione di informazioni riguardanti l'identità degli azionisti e risposta

1. I requisiti minimi riguardanti il formato di una richiesta di comunicazione di informazioni riguardanti l'identità degli azionisti conformemente all'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 2007/36/CE, figurano nella tabella 1 dell'allegato.

2. I requisiti minimi riguardanti il formato della risposta, da parte degli intermediari, a una richiesta ai sensi del paragrafo 1 figurano nella tabella 2 dell'allegato.

3. I requisiti minimi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicabili anche, nella misura necessaria, a qualsiasi aggiornamento e cancellazione di tali richieste o risposte.

Articolo 4

Trasmissione dell'avviso di convocazione

1. I requisiti minimi riguardanti i tipi e il formato delle informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2007/36/CE, relativamente alla convocazione delle assemblee generali, figurano nella tabella 3 dell'allegato.

2. I requisiti minimi di cui al primo paragrafo sono applicabili anche, nella misura necessaria, a qualsiasi aggiornamento e cancellazione di tali avvisi di convocazione.

Articolo 5

Conferma della legittimazione degli azionisti a esercitare i propri diritti in assemblea generale

1. Onde agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti in assemblea generale, ivi compreso il diritto di partecipare e votare, come indicato all'articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2007/36/CE, l'ultimo intermediario conferma, su domanda, all'azionista o al soggetto terzo nominato dall'azionista, la posizione di legittimazione che risulta dai suoi registri. Se vi è più di un intermediario nella catena di intermediazione, l'ultimo intermediario garantisce che le posizioni di legittimazione che risultano dai suoi registri corrispondano a quelle che risultano al primo intermediario.

Tale conferma da parte dell'ultimo intermediario all'azionista non è richiesta se la posizione di legittimazione è nota all'emittente o, a seconda dei casi, al primo intermediario, o viene loro trasmessa.

2. I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati che contiene la conferma della legittimazione, e che sono rilevanti per il tipo di trasmissione, figurano nella tabella 4 dell'allegato.

3. I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati di cui al secondo comma sono applicabili anche, nella misura necessaria, a qualsiasi aggiornamento e cancellazione delle conferme di legittimazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GUL 390 del 31.12.2004, pag. 38).

Articolo 6

Avviso di partecipazione dell'azionista all'assemblea generale

1. Onde agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti in assemblea generale, ivi compreso il diritto di partecipare e votare, come indicato all'articolo 3 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 2007/36/CE, gli intermediari, se richiesto dall'emittente e su domanda dell'azionista, trasmettono l'avviso di partecipazione all'emittente per consentire all'azionista di esercitare esso stesso i propri diritti o di nominare un soggetto terzo che li eserciti su esplicita autorizzazione ed istruzione dell'azionista e nell'interesse di quest'ultimo.
2. Qualora l'avviso di partecipazione contenga un riferimento ai voti, l'ultimo intermediario garantisce che le informazioni riguardanti il numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto siano coerenti con la posizione di legittimazione. Nel caso in cui l'avviso sia trasmesso fra gli intermediari prima della data di registrazione, l'ultimo intermediario aggiorna l'avviso, se necessario, per rendere le informazioni coerenti.
3. I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati che contiene l'avviso di partecipazione di un azionista a un'assemblea generale figurano nella tabella 5 dell'allegato.

I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati di cui al primo comma sono applicabili anche, nella misura necessaria, ai messaggi riguardanti aggiornamenti e cancellazioni degli avvisi di partecipazione.

Articolo 7

Formato della conferma di ricezione, registrazione e conteggio dei voti

1. I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati che contiene una conferma di ricezione dei voti espressi elettronicamente, come indicato all'articolo 3 *quater*, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2007/36/CE, figurano nella tabella 6 dell'allegato.
2. I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati che contiene una conferma di registrazione e conteggio dei voti trasmessa dall'emittente all'azionista o a un soggetto terzo nominato dall'azionista, come indicato all'articolo 3 *quater*, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2007/36/CE, figurano nella tabella 7 dell'allegato.

Articolo 8

Trasmissione di informazioni specifiche relative a eventi societari diversi dalle assemblee generali

1. Le informazioni che l'emittente deve fornire al primo intermediario o agli altri intermediari, così come le notifiche che devono essere trasmesse lungo la catena di intermediazione, comprendono tutti i dati fondamentali riguardanti l'evento societario diverso dall'assemblea generale che sono necessari all'intermediario per poter assolvere agli obblighi nei confronti dell'azionista derivanti dalla direttiva 2007/36/CE, o che sono necessari all'azionista per poter esercitare i propri diritti.
2. Per quanto riguarda la sequenza delle comunicazioni, le date e i termini relativi a un evento societario, si applicano i seguenti requisiti minimi:
 - a) l'emittente notifica al primo intermediario e, nella misura del necessario, agli altri intermediari le informazioni sull'evento societario con un anticipo sufficiente che consenta ai partecipanti al mercato di reagire e di trasmettere le informazioni, e che consenta di trattare adeguatamente le negoziazioni pendenti o i *market claim* prima di ogni termine rilevante o dell'inizio di un periodo di scelta, a seconda dei casi;
 - b) la data di pagamento è fissata il più vicino possibile alla data di registrazione, al termine fissato dall'emittente o al termine fissato dal soggetto terzo che avvia un evento societario, ove applicabile, in modo da consentire il trattamento del pagamento agli azionisti il più rapidamente possibile;
 - c) nel caso di un evento societario che prevede opzioni per l'azionista, occorre che il periodo di scelta sia abbastanza lungo da lasciare agli azionisti e agli intermediari un tempo di reazione ragionevole;
 - d) nel caso di un evento societario che prevede opzioni per l'azionista, occorre che la data ultima di partecipazione e il termine a tutela dell'acquirente precedano, in quest'ordine, il termine fissato dall'emittente, in modo da consentire l'adeguato trattamento delle richieste dell'acquirente prima della chiusura del periodo di scelta;
 - e) nel caso di un evento societario condizionale, l'emittente notifica al primo intermediario le informazioni riguardanti l'esito dell'evento il prima possibile dopo il termine fissato dall'emittente e prima che nel corso dell'evento societario sia effettuato qualunque pagamento.

3. Trascorsa la data di pagamento dell'evento societario, il primo intermediario oppure, ove vi sia più di un intermediario nella catena, tutti gli intermediari trasmettono a turno le informazioni sulle azioni compiute o sulle operazioni concluse dall'intermediario per conto dell'azionista. Le informazioni che l'intermediario deve trasmettere includono come minimo gli esiti derivanti dall'azione dell'azionista in un evento societario che prevede opzioni, le posizioni di legittimazione o consolidate, i ricavi ricevuti, così come gli esiti di eventuali *market claim*, nella misura in cui ciò è rilevante per l'azionista.

4. I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati da fornire e trasmettere, nella misura rilevante per l'operazione societaria, ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2007/36/CE, per quanto riguarda gli eventi societari diversi dalle assemblee generali, figurano nella tabella 8 dell'allegato.

I requisiti di cui al primo comma sono applicabili anche, nella misura necessaria, a qualsiasi cancellazione o aggiornamento di tali notifiche.

Articolo 9

Termini che gli emittenti e gli intermediari devono rispettare per gli eventi societari e per le procedure di identificazione degli azionisti

1. L'emittente che dà origine all'evento societario fornisce agli intermediari le informazioni in merito a tale evento in maniera tempestiva, al più tardi la stessa giornata operativa in cui annuncia l'evento ai sensi della legge applicabile.

2. Nel trattare e trasmettere le informazioni sull'evento societario l'intermediario garantisce, ove necessario, che gli azionisti abbiano tempo sufficiente per reagire alle informazioni ricevute in modo da rispettare il termine fissato dall'emittente o la data di registrazione.

Il primo intermediario e qualsiasi altro intermediario che riceve le informazioni riguardanti un evento societario trasmette tali informazioni all'intermediario successivo della catena senza indugio, al più tardi entro la chiusura della stessa giornata operativa in cui le ha ricevute. Se riceve le informazioni dopo le ore 16.00 della giornata operativa, l'intermediario trasmette le informazioni senza indugio, al più tardi entro le ore 10.00 della giornata operativa successiva.

Se dopo la prima trasmissione di informazioni la posizione azionaria rilevante cambia, il primo intermediario e qualsiasi altro intermediario della catena trasmette in aggiunta le informazioni ai nuovi azionisti nei suoi registri, secondo le posizioni di fine giornata di ogni giornata operativa, fino alla data di registrazione.

3. L'ultimo intermediario trasmette all'azionista le informazioni riguardanti l'evento societario senza indugio, al più tardi entro la chiusura della stessa giornata operativa in cui le ha ricevute. Se riceve le informazioni dopo le ore 16.00 della giornata operativa, l'intermediario trasmette le informazioni senza indugio, al più tardi entro le ore 10.00 della giornata operativa successiva. Egli conferma inoltre la legittimazione dell'azionista a partecipare all'evento societario senza indebito ritardo e in tempo utile affinché possa essere rispettato il termine fissato dall'emittente o la data di registrazione, se del caso.

4. Dopo aver ricevuto le informazioni riguardanti l'azione dell'azionista, ciascun intermediario le trasmette senza indugio all'emittente, secondo una procedura che consente il rispetto del termine fissato dall'emittente o della data di registrazione.

Ogni requisito supplementare relativo all'azione dell'azionista, che l'emittente gli chiede di fornire ai sensi della legge applicabile e che non può essere trattato su formato leggibile a macchina o in modo interamente automatizzato come stabilito all'articolo 2, paragrafo 3, è trasmesso dall'intermediario senza indugio e in tempo utile affinché possa essere rispettato il termine fissato dall'emittente o la data di registrazione.

L'ultimo intermediario non può fissare un termine per l'azione dell'azionista a prima di tre giorni lavorativi prima del termine fissato dall'emittente o della data di registrazione. L'ultimo intermediario può avvertire l'azionista dei rischi connessi ai cambiamenti della posizione azionaria in prossimità della data di registrazione.

5. La conferma di ricezione dei voti espressi elettronicamente, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è fornita al votante immediatamente dopo la votazione.

La conferma di registrazione e conteggio dei voti, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è fornita dall'emittente in modo tempestivo, al più tardi 15 giorni dopo la richiesta o l'assemblea generale, a seconda di quale è posteriore, a meno che le informazioni siano già disponibili.

6. La richiesta di comunicazione dell'identità degli azionisti presentata dall'emittente o da un soggetto terzo da esso nominato è trasmessa dagli intermediari, in funzione della portata della richiesta, all'intermediario successivo della catena senza indugio, al più tardi entro la chiusura della stessa giornata operativa in cui è stata ricevuta la richiesta. Se riceve la richiesta dopo le 16.00 della giornata operativa, l'intermediario trasmette le informazioni senza indugio, al più tardi entro le ore 10.00 della giornata operativa successiva.

La risposta alla richiesta di comunicazione dell'identità degli azionisti è fornita e trasmessa da ciascun intermediario al destinatario indicato nella richiesta senza indugio, al più tardi entro la giornata operativa immediatamente successiva alla data di registrazione o alla data di ricezione della richiesta da parte dell'intermediario che trasmette la risposta, a seconda di quale è posteriore.

Il termine di cui al secondo comma non si applica alle risposte alle richieste o, ove applicabile, a quelle parti delle richieste che non possono essere trattate su formato leggibile a macchina o in modo interamente automatizzato come stabilito all'articolo 2, paragrafo 3. Non si applica neanche alle risposte alle richieste ricevute dall'intermediario più di sette giorni lavorativi dopo la data di registrazione. In questi casi l'intermediario fornisce e trasmette la risposta senza indugio, e in ogni caso entro il termine fissato dall'emittente.

7. I termini di cui ai paragrafi da 1 a 6 si applicano, nella misura del necessario, a qualsiasi cancellazione o aggiornamento delle informazioni rilevanti.

8. L'intermediario appone un timbro con l'indicazione temporale a tutte le comunicazioni di cui al presente articolo.

Articolo 10

Requisiti minimi di sicurezza

1. Nel trasmettere le informazioni agli intermediari, agli azionisti o ai soggetti terzi nominati dagli azionisti ai sensi degli articoli 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater* della direttiva 2007/36/CE, l'emittente e l'intermediario attuano adeguate misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza, l'integrità e l'autenticità delle informazioni provenienti dall'emittente o dal soggetto terzo che dà origine all'evento societario. Gli intermediari attuano tali misure anche rispetto alla trasmissione di informazioni all'emittente o al soggetto terzo nominato dall'emittente.

2. L'intermediario che riceve dall'emittente o da un soggetto terzo nominato dall'emittente una richiesta di comunicazione dell'identità degli azionisti, o qualsiasi altra comunicazione di cui al presente regolamento, che deve essere trasmessa lungo la catena di intermediazione, o agli azionisti, verifica che la richiesta o l'informazione trasmessa provenga dall'emittente.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Tabella 1

Richiesta di comunicazione di informazioni riguardanti l'identità degli azionisti

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
A. Specifiche relative alla richiesta (per ogni ISIN va inviata una richiesta distinta)			
1. Identificatore unico della richiesta	Numero unico che specifica ogni richiesta di comunicazione	[24 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
2. Tipo di richiesta	Tipo di richiesta (<i>richiesta di comunicazione dell'identità degli azionisti</i>)	[4 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
3. Portata della richiesta	Specificare se la richiesta deve essere inoltrata agli altri intermediari lungo la catena di intermediazione e se questi devono rispondervi. In caso negativo lasciare la casella in bianco.	[Casella facoltativa. Se applicabile, quindi compilata: SÌ]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
4. ISIN	Definizione	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente
5. Data di registrazione	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
6. Termine fissato dall'emittente	Definizione. Il termine fissato dall'emittente è stabilito conformemente all'articolo 9 del presente regolamento.	[Data (AAAAMMGG); UTC (Tempo Coordinato Universale)]	Emittente
7. Quantità soglia che limita la richiesta	Se applicabile. La soglia è espressa in numero assoluto di azioni.	[Casella facoltativa. Se applicabile, quindi compilata: 15 caratteri numerici]	Emittente
8. Data a decorrere dalla quale sono detenute le azioni	Se applicabile. Se l'emittente decide di includere nella sua richiesta la data a decorrere dalla quale sono detenute le azioni, deve indicare nella richiesta come deve essere determinata tale data. Questo può incidere sul trattamento interamente automatizzato (<i>straight through processing</i>) della richiesta.	[Casella facoltativa. Se applicabile, quindi compilata: SÌ]	Emittente
B. Specifiche relative al destinatario della risposta			
1. Identificatore unico del destinatario della risposta	Numero di registrazione nazionale unico preceduto dal codice paese riferito al paese della sua sede legale o LEI dell'emittente, o soggetto terzo nominato dall'emittente, CSD emittente, altro intermediario o fornitore di servizi, a seconda del caso, a cui la risposta è trasmessa dall'intermediario.	[20 caratteri alfanumerici. Il codice paese deve essere a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 dell'ISO 3166-1, o deve essere formato secondo una metodologia compatibile]	Emittente
2. Nome del destinatario della risposta		[140 caratteri alfanumerici]	Emittente
3. Indirizzo del destinatario della risposta	Indirizzo BIC, indirizzo e-mail protetto o certificato, URL di un portale web sicuro o altri dati relativi all'indirizzo che garantiscano la ricezione e la sicurezza della trasmissione.	[Campo alfanumerico]	Emittente

Tabella 2

Risposta a una richiesta di comunicazione di informazioni riguardanti l'identità degli azionisti

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
A. Specifiche della richiesta originale da parte dell'emittente			
1. Identificatore unico della richiesta	Cfr. tabella 1, casella A.1	[24 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
2. Identificatore unico della risposta	Numero unico che identifica ciascuna risposta	[24 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
3. Tipo di richiesta	Cfr. tabella 1, casella A.2	[4 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
4. ISIN	Cfr. tabella 1, casella A.4	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente
5. Data di registrazione	Cfr. tabella 1, casella A.5	[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
B. Informazioni riguardanti la partecipazione azionaria fornite dall'intermediario che trasmette la risposta			
1. Identificatore unico dell'intermediario che trasmette la risposta	Numero di registrazione nazionale unico preceduto dal codice paese riferito al paese della sua sede legale o LEI	[20 caratteri alfanumerici. Il codice paese deve essere nella forma stabilita nella tabella 1, casella B.1]	Intermediario che trasmette la risposta
2. Nome dell'intermediario che trasmette la risposta		[140 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
3. Numero totale di azioni detenute dall'intermediario che trasmette la risposta	Il numero totale è pari alla somma dei numeri indicati nelle caselle B.4 e B.5	[15 caratteri numerici con, se del caso, un separatore decimale]	Intermediario che trasmette la risposta
4. Numero di azioni detenute a nome proprio dall'intermediario che trasmette la risposta		[15 caratteri numerici con, se del caso, un separatore decimale]	Intermediario che trasmette la risposta
5. Numero di azioni detenute per conto di qualcun altro dall'intermediario che trasmette la risposta		[15 caratteri numerici con, se del caso, un separatore decimale]	Intermediario che trasmette la risposta
6. Identificatore unico dell'operatore del conto titoli	LEI dell'operatore del conto titoli, cioè l'intermediario a monte della catena presso il quale l'intermediario che trasmette la risposta ha un conto titoli	[20 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
7. Numero del conto titoli	Numero del conto titoli dell'intermediario che trasmette la risposta presso l'intermediario a monte della catena.	[20 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
C. Informazioni sull'identità degli azionisti detenute dall'intermediario che trasmette la risposta (rubrica ripetibile: compilare separatamente per ciascun azionista noto all'intermediario che trasmette la risposta, incluso, ove applicabile, per la posizione detenuta a proprio nome dall'intermediario che trasmette la risposta)			
1(a). Identificatore unico dell'azionista nel caso si tratti di una persona giuridica	(1) Numero di registrazione nazionale unico preceduto dal codice paese per il suo paese di registrazione o LEI, o	[20 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
	(2) nel caso in cui non sia disponibile né un LEI né un numero di registrazione, un codice di identificazione bancario (BIC) preceduto dal codice paese per il suo paese di registrazione, OPPURE	[11 caratteri alfanumerici]	
	(3) un codice cliente che identifica in modo univoco ogni struttura o persona giuridica preceduto dal codice paese riguardante il suo paese di registrazione	[50 caratteri alfanumerici]. Il codice paese deve essere nella forma stabilita nella tabella 1, casella B.1	
1(b). Identificatore unico dell'azionista nel caso si tratti di una persona fisica	Identificativo nazionale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*)	[35 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
2(a). Nome dell'azionista nel caso si tratti di una persona giuridica		[140 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
2(b). Nome dell'azionista nel caso si tratti di una persona fisica	(1) Nome/Nomi di battesimo dell'azionista. Nel caso in cui vi siano più nomi di battesimo, separarli tutti con una virgola	[140 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
	(2) Cognome/Cognomi dell'azionista. Nel caso in cui vi siano più cognomi, separarli tutti con una virgola	[140 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
3. Via e numero		[140 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
4. Codice postale		[10 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
5. Località		[35 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
6. Paese	Codice paese	[Codice paese a 2 lettere nella forma stabilita nella tabella 1, casella B.1]	Intermediario che trasmette la risposta
7. Codice postale - Casella postale		[10 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
8. Numero di casella postale		[10 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta

Tipo di informazioni		Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
9. Indirizzo e-mail		Indirizzo e-mail. Se non disponibile, lasciare la casella in bianco.	[255 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
Rubrica ripetibile (compilare per i vari tipi di partecipazione azionaria o date relative alla partecipazione azionaria)	10. Tipo di partecipazione azionaria	Indicazione del tipo di partecipazione azionaria. Selezionare: O = partecipazione azionaria a nome proprio; N = partecipazione azionaria detenuta da un mandatario; B = deposito titoli; U = sconosciuta	[1 carattere alfanumerico]	Intermediario che trasmette la risposta
	11. Numero di azioni detenute dall'azionista presso l'intermediario che trasmette la risposta	Numero di azioni detenute dall'azionista e riportate dall'intermediario che trasmette la risposta	[15 caratteri numerici con, se del caso, un separatore decimale]	Intermediario che trasmette la risposta
	12. Data iniziale della partecipazione azionaria	Se applicabile.	[Data (AAAAMMGG)]	Intermediario che trasmette la risposta
	13. Nome del soggetto terzo nominato dall'azionista	Se applicabile, questa casella deve identificare il soggetto terzo autorizzato a prendere decisioni sugli investimenti per conto dell'azionista	[Casella facoltativa. Se applicabile, formato delle caselle C.2(a) o C.2(b) di cui sopra]	Intermediario che trasmette la risposta
	14. Identificatore unico del soggetto terzo nominato dall'azionista	Se applicabile, questa casella deve identificare il soggetto terzo autorizzato a prendere decisioni sugli investimenti per conto dell'azionista	[Casella facoltativa. Se applicabile, identificatore unico nel formato delle caselle C.1(a) o C.1(b) di cui sopra]	Intermediario che trasmette la risposta

(*) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).

Tabella 3

Avviso di convocazione

Conformemente all'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE, qualora le informazioni di cui alla presente tabella e relative alla convocazione di un'assemblea generale siano disponibili per gli azionisti sul sito Internet dell'emittente, l'avviso di convocazione preparato dall'emittente e trasmesso dagli intermediari dovrà contenere solo le rubriche A, B e C, compreso l'hyperlink dell'URL che rinvia al sito Internet in cui si possono trovare le informazioni.

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
A. Specifiche relative al messaggio			
1. Identificatore unico dell'evento	Numero unico	[Campo alfanumerico]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
2. Tipo di messaggio	Tipo di messaggio (ad esempio avviso di convocazione, cancellazione o aggiornamento)	[4 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
B. Specifiche relative all'emittente			
1. ISIN	Definizione. ISIN dell'azione per cui è emesso l'avviso. Casella ripetibile: in caso di più classi, indicare tutti gli ISIN	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente
2. Nome dell'emittente		[140 caratteri alfanumerici]	Emittente
C. Specifiche relative all'assemblea			
1. Data dell'assemblea generale		[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
2. Ora dell'assemblea generale	Specificazione dell'ora di inizio dell'assemblea generale, incluso il fuso orario applicabile	[UTC (Tempo Coordinato Universale)]	Emittente
3. Tipo di assemblea generale	Specificazione del tipo di assemblea generale indetta	[4 caratteri alfanumerici]	Emittente
4. Luogo dell'assemblea generale	Specificazione dell'indirizzo del luogo in cui si tiene l'assemblea generale, inclusa l'URL o l'indirizzo virtuale, se applicabile. Se vi sono più luoghi, viene specificato ciascun indirizzo.	[255 caratteri alfanumerici]	Emittente
5. Data di registrazione	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
6. Localizzatore uniforme di risorse (<i>Uniform Resource Locator - URL</i>)	Hyperlink dell'URL che rinvia al sito web in cui sono accessibili tutte le informazioni necessarie da fornire agli azionisti prima dell'assemblea generale, comprese le procedure per partecipare e votare e per esercitare altri diritti, come stabilire punti all'ordine del giorno.	[255 caratteri alfanumerici]	Emittente
D. Partecipazione all'assemblea generale (rubrica ripetibile: compilare per ogni modalità alternativa disponibile di partecipazione)			
1. Modalità di partecipazione dell'azionista	Modalità di partecipazione quale: VI = partecipazione virtuale; PH = partecipazione di persona; PX = partecipazione tramite un rappresentante; EV = voto per corrispondenza. Qualsiasi altra modalità disponibile va anch'essa indicata in modo standardizzato	[2 caratteri alfanumerici]	Emittente
2. Termine fissato dall'emittente per la notificazione della partecipazione	Data e orario limite entro cui l'azionista deve notificare all'emittente la propria partecipazione	[Data (AAAAMMGG); UTC (Tempo Coordinato Universale)]	Emittente
3. Termine per il voto fissato dall'emittente	Data e orario limite entro cui l'azionista deve trasmettere i voti all'emittente, indicati, nella misura in cui ciò è applicabile, per modalità di partecipazione.	[Data (AAAAMMGG); UTC (Tempo Coordinato Universale)]	Emittente

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
E. Ordine del giorno (rubrica ripetibile: compilare per ogni punto all'ordine del giorno)			
1. Identificatore unico del punto all'ordine del giorno	Numero unico	[4 caratteri alfanumerici]	Emittente
2. Titolo del punto all'ordine del giorno	Voce o breve sintesi, o titolo del punto all'ordine del giorno	[100 caratteri alfanumerici]	Emittente
3. Localizzatore uniforme di risorse (<i>Uniform Resource Locator - URL</i>) della documentazione	Se applicabile. URL specifico della documentazione relativa al punto all'ordine del giorno. Se non vi è documentazione rilevante lasciare la casella in bianco.	[Se compilata: 255 caratteri alfanumerici]	Emittente
4. Voto	Se applicabile. Indicare se il punto all'ordine del giorno è soggetto a un voto vincolante (BV) o a un voto di natura consultiva (AV). Se il punto all'ordine del giorno non è soggetto a voto lasciare la casella in bianco.	[Se compilata: 2 caratteri alfanumerici]	Emittente
5. Opzioni di voto alternative	Se applicabile. Specificazione di tutte le opzioni di voto alternative a disposizione dell'azionista per il punto all'ordine del giorno: voto favorevole (VF); voto contrario (VA); astensione (AB); voto in bianco (BL) o altro (OT). Se il punto all'ordine del giorno non è soggetto a voto lasciare la casella in bianco.	[Se compilata: 2 caratteri alfanumerici]	Emittente

F. Specifiche relative ai termini per l'esercizio di altri diritti da parte degli azionisti (rubrica ripetibile: compilare per ogni termine esistente)

1. Oggetto del termine	Specificazione del diritto dell'azionista cui si applica il termine (come presentare proposte di delibera o stabilire punti all'ordine del giorno)	[100 caratteri alfanumerici]	Emittente
2. Termine applicabile fissato dall'emittente	Specificazione del termine relativo all'esercizio, da parte dell'azionista, del diritto di cui sopra.	[Data (AAAAMMGG); UTC (Tempo Coordinato Universale)]	Emittente

Tabella 4

Conferma della legittimazione

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
A. Specifiche relative all'assemblea generale e al messaggio			
1. Identificatore unico della conferma	Numero unico	[12 caratteri alfanumerici]	Ultimo intermediario
2. Nome dell'emittente		[140 caratteri alfanumerici]	Emittente

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
3. Identificatore unico dell'evento	Identificatore unico dell'assemblea generale, come deciso dall'emittente o da un soggetto terzo da esso nominato	[4 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
4. Tipo di messaggio	Tipo di messaggio (conferma della legittimazione)	[4 caratteri alfanumerici]	Ultimo intermediario
5. ISIN	Definizione	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente

B. Specifiche relative alla posizione di legittimazione in termini di azioni (rubrica ripetibile: compilare per ciascun conto titoli dell'azionista)

1. Data di registrazione	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
2. Posizione di legittimazione	Definizione	[24 caratteri numerici]	Ultimo intermediario
3. Numero del conto titoli		[20 caratteri alfanumerici]	Ultimo intermediario
4. Nome del titolare del conto		[140 caratteri alfanumerici. Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Ultimo intermediario

C. Specifiche relative all'azionista (persona giuridica o fisica)

1. Nome dell'azionista	Per le persone giuridiche o fisiche	[Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Ultimo intermediario
2. Identificatore unico dell'azionista	Per le persone giuridiche o fisiche	[Formato della tabella 2, casella C.1(a) o C.1(b)]	Ultimo intermediario
3. Nome del rappresentante o altro soggetto terzo nominato dall'azionista	Se applicabile	[Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Ultimo intermediario
4. Identificatore unico del rappresentante o altro soggetto terzo nominato dall'azionista	Se applicabile	[Formato della tabella 2, casella C.1(a) o C.1(b)]	Ultimo intermediario

Tabella 5

Avviso di partecipazione

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
A. Specifiche relative all'avviso			
1. Identificatore unico dell'avviso di partecipazione	Identificatore unico	[Campo alfanumerico]	Ultimo intermediario
2. Tipo di messaggio	Specificazione del tipo di messaggio	[4 caratteri alfanumerici]	Ultimo intermediario

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
3. Identificatore unico dell'evento	Identificatore unico dell'assemblea generale, come deciso dall'emittente o da un soggetto terzo da esso nominato	[4 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
4. ISIN	Definizione.	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente

B. Partecipazione (specificare per ogni modalità di partecipazione)

1. Modalità di partecipazione	Specificazione, nella misura in cui ciò è applicabile, della modalità di partecipazione dell'azionista. Se intervengono più modalità specificare ciascuna di esse, in linea con le alternative disponibili alla tabella 3, punto D, come partecipazione di persona, partecipazione tramite un rappresentante, o voto elettronico.		Ultimo intermediario o azionista, a seconda dei casi
2. Nome dell'azionista		[Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Ultimo intermediario o azionista
3(a). Identificatore unico dell'azionista nel caso si tratti di una persona giuridica	Cfr. tabella 2, casella C, (1)(a)	[Formato della tabella 2, casella C.1(a)]	Ultimo intermediario o azionista
3(b). Identificatore unico dell'azionista nel caso si tratti di una persona fisica	Cfr. tabella 2, casella C, (1)(b)	[Formato della tabella 2, casella C.1(b)]	Ultimo intermediario o azionista
4. Nome del rappresentante o altro soggetto terzo nominato dall'azionista	Se applicabile	[Facoltativo. Se compilata: formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Ultimo intermediario o azionista
5. Identificatore unico del rappresentante o altro soggetto terzo nominato dall'azionista	Se applicabile	[Facoltativo. Se compilata: formato della tabella 2, casella C.1(a) o C.1(b)]	Ultimo intermediario o azionista

C. Votazione, se applicabile (rubrica ripetibile: compilare per ogni punto all'ordine del giorno)

1. Punto all'ordine del giorno	Identificatore unico del punto all'ordine del giorno, tabella 3.	[Formato della tabella 3, casella E.1]		
Rubrica ripetibile, da compilare per ciascuna posizione di voto.	2. Posizione di voto	Indicazione della posizione di voto	[Formato della tabella 3, casella E.5]	Ultimo intermediario o azionista
	3. Numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto	Numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto, per punto all'ordine del giorno e per ciascuna posizione di voto. Se la posizione di voto si applica a tutte le azioni, lasciare la casella in bianco.	[Se compilata: 15 caratteri numerici con, se del caso, un separatore decimale]	Ultimo intermediario o azionista

Tabella 6

Conferma di ricezione dei voti

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
1. Identificatore unico della conferma di ricezione	Numero unico	[12 caratteri alfanumerici]	Intermediario o soggetto che conferma
2. Tipo di messaggio	Specificazione del tipo di conferma	[4 caratteri alfanumerici]	Intermediario
3. Identificatore unico dell'evento	Identificatore unico dell'evento dell'assemblea generale	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente/Intermediario
4. ISIN	Definizione.	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente
5. Data dell'assemblea generale		[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
6. Nome dell'emittente		[140 caratteri alfanumerici]	Emittente
7. Nome del soggetto che conferma		[140 caratteri alfanumerici. Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Soggetto che conferma
8. Nome della persona che ha espresso il voto		[140 caratteri alfanumerici. Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Soggetto che conferma
9. Nome dell'azionista		[Casella facoltativa. Se applicabile, quindi compilata: [140 caratteri alfanumerici. Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Intermediario o soggetto che conferma.

Tabella 7

Conferma di registrazione e di conteggio dei voti

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
1. Identificatore unico della conferma	Numero unico	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente/Intermediario
2. Tipo di messaggio	Specificazione del tipo di conferma	[4 caratteri alfanumerici]	Emittente/Intermediario
3. Identificatore unico dell'evento	Identificatore unico dell'evento dell'assemblea generale	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente/Intermediario
4. ISIN	Definizione.	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
5. Data dell'assemblea generale		[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
6. Nome dell'emittente		[140 caratteri alfanumerici]	Emittente
7. Nome dell'azionista	[Casella facoltativa, se il nome dell'azionista è indicato.]	[140 caratteri alfanumerici. Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Emittente
8. Nome del soggetto terzo nominato dall'emittente	[Casella facoltativa, se il nome del soggetto terzo nominato dall'emittente è indicato.]	[140 caratteri alfanumerici. Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	
9. Modalità	Specificazione della modalità con cui i voti registrati e conteggiati sono stati ricevuti dall'emittente, incluso se ciò è avvenuto prima dell'assemblea o all'assemblea.	[70 caratteri alfanumerici]	Emittente
10. Data e ora della ricezione	[Casella facoltativa, solo se il voto è stato espresso prima dell'assemblea generale]. Specificazione della data e, se disponibile, dell'ora a cui sono stati ricevuti i voti registrati e conteggiati.	[Data (AAAAMMGG)] UTC (Tempo Coordinato Universale)]	Emittente
11. Identificatore unico del voto	Se disponibile, identificatore unico della comunicazione contenente i voti registrati e conteggiati dall'emittente.	[12 caratteri alfanumerici]	Azionista o soggetto terzo nominato dall'emittente

Tabella 8

Notifica di eventi societari diversi dalle assemblee generali

Conformemente all'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE, se l'emittente ha reso disponibili agli azionisti sul suo sito Internet le informazioni riguardanti gli eventi societari (diversi dalle assemblee generali), comprese le informazioni e gli elementi di dati inclusi nella tabella qui di seguito, nella misura in cui ciò è rilevante per l'operazione societaria, la notifica degli eventi societari dovrà contenere solo la rubrica A, e l'hyperlink dell'URL che rinvia al sito Internet in cui si possono trovare le informazioni.

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
A. Specifiche dell'evento societario			
1. Identificatore unico dell'evento societario	Numero unico	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
2. Tipo di evento societario	Specificazione del tipo di evento societario, ad esempio distribuzione degli utili o riorganizzazione delle azioni dell'emittente	[42 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
3. ISIN	Definizione. ISIN dell'azione sottostante	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
4. ISIN	Se applicabile, ISIN dell'azione o del titolo intermedi	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente
5. URL	Hyperlink dell'URL che rinvia al sito Internet in cui gli azionisti possono consultare tutte le informazioni relative all'evento societario	[255 caratteri alfanumerici]	Emittente

B. Date rilevanti dell'evento societario (da inserire solo se applicabili nel caso dell'evento societario in questione)

1. Data ultima di partecipazione	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Primo intermediario
2. Ex data	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Primo intermediario
3. Data di registrazione	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
4. Inizio del periodo di scelta	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
5. Giorno ultimo del periodo di scelta	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
6. Termine fissato dall'emittente	Definizione	[Data (AAAAMMGG); UTC (Tempo Coordinato Universale)]	Emittente
7. Data di pagamento	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
8. Termine a tutela dell'acquirente	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Intermediario

C. Specifiche relative alle scelte che ha a disposizione l'azionista (rubrica ripetibile: compilare per ogni ISIN, ove applicabile)

1. Opzioni alternative per l'azionista	Specificazione delle opzioni	[100 caratteri alfanumerici]	Emittente
--	------------------------------	------------------------------	-----------